



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 01 aprile 2021

Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto di spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette "seconde case" nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2021, n. 8 dell' 11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021 e n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021 e n. 24 del 23/3/2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epidemiologica;

Dato atto che dal 6/3/2021 si sono sviluppati nel territorio del Comune di Ribera dei Clusters territorializzati di Covid 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di "contatti stretti" e "contatti occasionali" hanno suggerito l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno;

Dato atto che in forza di Ordinanza n. 24 del 23/3/2021 del Presidente della Regione Siciliana è stata istituita nel Comune di Ribera la "ZONA ROSSA";

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti e del carattere particolarmente diffusivo della sospetta variante integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Considerato che tali risultanze rendono necessaria l'adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza n. 24 del 23/3/2021 del Presidente della Regione Siciliana anche al fine di evitare che sia pregiudicata la campagna vaccinale in corso;

Considerato al riguardo di dover intervenire, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare e di dover vietare nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 ai

residenti gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le “seconde case” salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

Dato atto che restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui all’Ordinanza n. 24 del 23/03/2021 del Presidente della Regione Siciliana e al capo V del DPCM del 2 marzo 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto l’art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;

Richiamato l’art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P.Q.S.

ORDINA

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sono vietati ai residenti nel Comune di Ribera gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette “seconde case” salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

A tal fine, nelle predette giornate, dovranno essere intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle principali vie di accesso dello stesso.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, tenuto conto del disposto di cui all’art. 1, commi 4 e 5 del decreto – legge 13 marzo 2021, al fine di contenere il contagio, lo spostamento e l’accesso nel territorio comunale è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, verso abitazione privata diversa dalla propria, a un massimo di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e di residenza di quest’ultimi. La persona o le due persone che si spostano potranno, comunque, portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Durante i controlli di polizia, a giustificazione degli spostamenti, deve essere esibita un’autodichiarazione indicante i motivi dello spostamento; in mancanza la stessa potrà essere compilata al momento del controllo in quanto in possesso degli operatori di polizia.

In conformità al disposto di cui all’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31/3/2021, dal 3 aprile 2021 fino al 5 aprile 2021 incluso, per l’attività dei servizi di ristorazione trovano integrale applicazione le misure di cui all’articolo 46 del Dpcm 2 marzo 2021 secondo cui: “1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre

strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; 2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar, pasticcerie ed altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; 3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".

Restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui all'Ordinanza n. 24 del 23/3/2021 e n. 29 del 31/3/2021 del Presidente della Regione Siciliana e al capo V del DPCM del 2 marzo 2021 e di cui al decreto legge 13 marzo 2021 ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

RAMMENTA

Che la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena è punita dall'articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza all'ASP, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale.

Il Comando di Polizia Locale e la locale Tenenza dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo

